



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Settore Servizi Sociali e Affari Economici

Tel.: 0565/839206 - Fax: 0565/839259

BANDO DI CONCORSO 2014 PER L'INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA 2012 INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA SALVO EVENTUALI RISERVE PREVISTE DALLA LEGGE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ECONOMICI E SERVIZI SOCIALI

ai sensi della legge regionale n. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. / 2014

RENDE NOTO

che dal giorno 25 Agosto 2014, fino al giorno 23 Ottobre 2014 è indetto un concorso pubblico per l'integrazione della graduatoria 2012 per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendano disponibili nel periodo di validità della graduatoria stessa, integrata ai sensi del presente bando.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

A) a norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Campiglia M.ma, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando o di lavoratori emigrati all'estero i quali potranno concorrere solo nel Comune di Campiglia M.ma.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Campiglia M.ma o nei Comuni limitrofi (Castagneto Carducci, San Vincenzo, Suvereto, Piombino).

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a:

30 mq. per 1 persona	45 mq. per 2 persone	55 mq. per 3 persone	65 mq. per 4 persone	75 mq. per 5 persone	95 mq. per 6 persone ed oltre
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune di Campiglia M.ma.

1 persona: 3 vani	2 persone: 4 vani	3 persone: 4,5 vani	4 persone: 5 vani	5 persone: 6 vani	6 persone ed oltre: 7 vani
----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

NB: Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (compreso il reddito del coniuge non legalmente separato anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato) non superiore all'importo di Euro **16.000,00**, come da delibera di Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno 2013 e presentati nell'anno 2014 o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità dell'art.21 della Legge 5 agosto 1978, n.457, così come sostituito dall'art. 2, comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n.92, determinando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico ;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di persona sola;
- €.1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3;

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca ;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore ;

B) Per nucleo familiare si intende:

- 1)** la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi o in affidamento temporaneo (legge 184 del 4/05/83) e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
- 2)** hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi. La disposizione di cui al presente punto B) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando
- 3)** i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) ,g) , h) del punto A del presente articolo 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare , alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 96/96 per il requisito relativo al reddito;

Art.2

Autocertificazione

Ai sensi dell'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)" e della disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione sia dei requisiti richiesti dall'art. 1 "Requisiti per l'ammissione al concorso" del presente Bando che dei documenti in proprio possesso per l'attribuzione del punteggio cui all'art. 4 "Punteggi di selezione delle domande", sempre del medesimo Bando.

La dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art.3

Formazione e pubblicazione della graduatoria. Opposizioni

A) Istruttoria delle domande.

Il Responsabile del procedimento procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

B) Formazione delle Graduatorie Generale e Speciale.

1) Graduatoria Generale

Il Dirigente entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e a parità di punteggio secondo l'ordine alfabetico dei concorrenti.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso su quotidiani locali.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti la Commissione di cui all'art. 8 L.R. 96/96 decide sulle opposizioni a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni oggettive e soggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva dei concorrenti al presente bando di concorso, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria speciale.

Le categorie individuate alla lettera a-2 (ultrasessantacinquenni) e alla lettera a-3 (famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglie la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data) della Tabella "B" della L.R. 96/96, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio nella graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti di tutti gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

Detta graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli art. 19 e 22 della L.R. 96/96 .

4)

Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) **condizioni soggettive:**

- ❑ a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al 1° comma lett. f) della Tabella A non superiore all'importo annuo di pensione sociale per persona, (importo €.4.408,95): **punti 2**
- ❑ non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona, (importo €.5.992,61): **punti 1**

- ❑ a-2: richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4. del presente articolo: **punti 1**

- ❑ a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto :

- ❑ senza figli a carico: **punti 1**
- ❑ con uno o più figli a carico: **punti 2**

Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso;

- ❑ a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:
 - superiore a 2/3: **punti 1**;
 - pari al 100%: **punti 2**;
 - nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque **punti 2**;

- ❑ a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2° della legge n. 118/1971 o che abbiano superato il

65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo n. 509/1988 : **punti 2**;

- a-5. nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1**;
- a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: **punti 1**;
- a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità: **punti 1**
(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1**
- a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**;

b) condizioni oggettive:

- b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:
 - b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5** (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
 - b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;
 - b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **punti 3**.

I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2., b-1.3. non sono tra loro cumulabili;

- b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2. e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

- b-2. situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:
 - due persone a vano utile: **punti 1**;
 - oltre due persone a vano utile: **punti 2**;
 - oltre tre persone a vano utile: **punti 3**;

per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono tra loro cumulabili;

- b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
 - provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio; **punti 4**
- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell' art. 10 della Legge Regionale 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: **punti 1**.

Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

La condizione sub b-3, non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.;

- b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: **punti 2**;

- b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: **punti 1.**

La condizione di cui al punto b-4.1., non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

La condizione di punteggio cui al punto b - 4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b - 4.2.

- b bis. storicità della presenza in graduatoria:
richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria. In merito al presente punto b bis) si precisa quanto segue:
 - Non è attribuibile il punteggio per la storicità della presenza in graduatoria agli istanti che risultano collocati all'interno della graduatoria vigente, ovvero quella approvata con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 20/02/2013 e che hanno presentato la domanda in occasione del Bando E.r.p. 2012, non avendo ancora maturato una presenza continuativa di almeno quattro anni all'interno delle graduatorie E.r.p.
 - È attribuibile il punteggio corrispondente a n. 1 punti per la storicità della presenza in graduatoria agli istanti che risultano collocati all'interno della graduatoria vigente, ovvero quella approvata con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 20/02/2013, ma che hanno presentato la domanda in occasione del Bando E.r.p. 2010, avendo maturato una presenza continuativa di almeno quattro anni all'interno delle graduatorie E.r.p.;
 - È attribuibile il punteggio corrispondente a n. 1,50 punti per la storicità della presenza in graduatoria agli istanti che risultano collocati all'interno della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 01/03/2011, ma che hanno presentato la domanda in occasione del Bando E.r.p. 2008, avendo maturato una presenza continuativa di sei anni all'interno delle graduatorie E.r.p.;

Art. 5

Aggiornamento delle graduatorie

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione, vale quanto disposto all'art. 12 L.R. 96/96.

Art. 6

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto al Titolo III della L.R. 96/96.

Art. 7

Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva formata in esito al presente bando di concorso a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96.

Art. 8

Termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno **23 Ottobre 2014.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 9

Distribuzione - raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere :

a. compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune e reperibili presso:

- l'Ufficio Sicurezza Sociale –sede Campiglia Marittima e Venturina;
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Delegazione Comunale Venturina;
- i CAF
- sul sito del Comune: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it/>

2. Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno lunedì 25 Agosto e fino e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 23 Ottobre 2014 mediante:

a. consegna diretta all'incaricato dell'Ufficio Sicurezza Sociale nei giorni ed orari allo scopo indicati.

b. consegna diretta, negli orari di apertura al pubblico, all'Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Via Roma, 5 a Campiglia M.ma;

c. invio di raccomandata postale A.R. indirizzata a :

Comune di Campiglia Marittima Ufficio Sicurezza Sociale Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
--

d. invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it.

E' specificato che, ai fini dell'accettazione delle domande spedite a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, comprovante il rispetto della scadenza dei termini di presentazione.

- e. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità, qualora:
- a. sia presentata da persona diversa dal richiedente;
 - b. sia spedita tramite lettera raccomandata A.R.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e successive modificazioni.

Art. 10

Controlli, norma finale, responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni rese.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96. e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dr. Claudio Cerrini.

Campiglia M.ma, 25/08/2014

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Cerrini

Documento firmato con firma digitale
Ai sensi dell'art.21 co.2 D.Lgs 82/2005